

ALLEGATO

Modello IV. 4 Art. 331

**RELAZIONE MEDICA PER IL RILASCIO E LA CONFERMA DI VALIDITA' DELLA  
PATENTE DI GUIDA**

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CERTIFICATORE  
CODICE IDENTIFICATIVO:

A seguito di accertamento cui è stato sottoposto dal medico sopra individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si certifica che il

SIG. .... (Cognome) ..... (Nome)  
 NATO IL \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ sesso  M  F Codice Fiscale .....  
 (giorno/mese/anno) (se attribuito)

Stato di nascita ..... Comune di nascita .....  
 (in caso di conducente nato all'estero, valorizzare solo se conosciuto)

Provincia di nascita .....  
 (valorizzare solo in caso di conducente nato in Italia)

CANDIDATO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA .....

TITOLARE DI PATENTE N. .... CATEGORIE ..... RILASCIATA IL \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

INDIRIZZO C/O IL QUALE INVIARE LA PATENTE RINNOVATA

(PROVINCIA) ..... (COMUNE) .....

(Toponimo) ..... Indirizzo .....  
 (via o piazza) (n. civico) (CAP)

E' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PSICOFISICA RICHIESTI PER LA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA .....

DATI RELATIVI ALLA VISITA MEDICA

Effettuata in data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ in (Provincia) ..... (Comune) .....

DATA DI SCADENZA

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ (da compilare solo per validità ridotta)  con le seguenti prescrizioni (codici UE) (barrare e compilare, se ricorre il caso)

Prescrizioni

.....

Modifiche al veicolo (solo in caso di visita presso una CML):

.....





(Firmare entro il riquadro)

**Dichiarazione di autenticità fotografia**

Si dichiara che la fotografia che si allega alla presente comunicazione è quella del Sig. ...., come in epigrafe generalizzato, identificato a mezzo  della patente di guida della quale si richiede la conferma di validità  del documento ..... n. .... Rilasciato da ..... il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ con scadenza in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

LUOGO E DATA .....

Timbro e Firma del Medico

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.):

«Art. 17. (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

(Omissis).».

— Si riporta l'articolo 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale):

«Art. 3. — 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».

— Si riporta il testo degli articoli 119 e 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida). — 1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

